

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/CSA (2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 122/CSA- RIUNIONE DEL 27 MARZO 2019

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DEL SIG. PETRACHI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/ATALANTA DEL 23.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 26.2.2019)

Con atto, spedito in data 27.2.2019, il sig. Petrachi Gianluca, dirigente della Società Torino F.C. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 164 del 26.2.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Torino/Atalanta, disputatasi in data 23.2.2019, era stata irrogata, a carico dello stesso l'ammenda di € 5000,00 con diffida.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Petrachi faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte sentito a chiarimenti il Direttore di Gara ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Petrachi; né, al proposito, rileva quanto segnalato dai collaboratori della Procura Federale atteso che il rapporto dei collaboratori della Procura Federale non è munito, come invece il referto arbitrale, di fede probatoria privilegiata.

E', del pari indubbio, che la condotta, posta in essere dal Petrachi, meriti una adeguata sanzione, trattandosi, di comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara; al proposito, si evidenzia come la frase: *"Lei ha la coda di paglia"*, rivolta dal Petrachi all'indirizzo del Direttore di Gara sia, particolarmente, grave in quanto è volta ad insinuare che l'Arbitro non fosse sereno, anzi in difficoltà per una decisione presa.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Petrachi Gianluca.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Stefano Toschei – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

2. RICORSO DELL'A.C.D. PRO DRONERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO DRONERO/STRESA SPORTIVA DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 65 del 13.03.2019)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- **Premesso che** il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 ha accolto il reclamo proposto dalla società Stresa Sportiva, in seguito alla gara del 13.12.2019, disputata

tra il Pro Dronero e la Stresa Sportiva, con il quale la società reclamante sosteneva che la società Pro Dronero aveva fatto partecipare alla gara n. 4 calciatori fuori quota, in luogo dei tre consentiti dalla disposizione di cui alla lettera n) del Com. Uff. n.1 del 2.7.2018;

- **Dato atto che** tale decisione viene qui gravata dalla società Pro Dronero ritenendo che il giudice sportivo abbia errato nell'interpretare la previsione regolamentare, atteso che il corretto significato della norma suindicata porta ad affermare che il limite da essa previsto (tre tesserati "fuori quota") è riferito al numero dei calciatori fuori quota che possono scendere in campo contemporaneamente;

- **Verificato che** dall'esame del contenuto degli atti ufficiali, come ha chiarito il Giudice sportivo nella decisione qui gravata, risulta indiscutibilmente che la società Pro Dronero ha inizialmente impiegato n. 3 giocatori fuori quota (n. 9 Tonita Florin-Catalin, n. 10 Bonelli Andrea, n. 11 Isoardi Davide) ed al 32° del secondo tempo, a seguito di una sostituzione (n. 9 Tonita Florin-Catalin), impiegava un ulteriore (e diverso dai precedenti) calciatore fuori quota (n. 13 Boukhench Zydane);

- **Ritenuto che** anche nel presente grado di giudizio debba confermarsi l'interpretazione fatta propria dal primo giudice, ribadendo come la surriferita condotta abbia determinato la violazione di quanto disposto alla lettera n) del Com. Uff. n. 1 del 2.7.2018, nonché la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, così come previsto dall'art.17, comma 5, lett. a) C.G.S., trattandosi di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara;

- **Rammentato che** la disposizione in questione, inserita nell'ambito della descrizione dei limiti di partecipazione dei calciatori al Campionato Nazionale "Juniores Under 19", testualmente stabilisce che *"Possono partecipare al Campionato Nazionale "Juniores Under 19" i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito altresì impiegare ad eccezione delle gare della fase finale (play-off di girone, triangolari, ottavi, quarti, semifinali e finali) fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", di cui due nati dal 1° gennaio 1999 in poi ed uno senza alcun limite di età"*;

- **Puntualizzato che**, in ragione della formula espressiva utilizzata dalla fonte regolatrice ed in ragione di un criterio di ragionevolezza circa la interpretazione del senso letterale delle parole utilizzate, il termine "impiegare", riferito al numero massimo di tre fuori quota, deve intendersi come riferito al numero massimo di tesserati fuori quota che possono essere utilizzati nel corso della stessa partita (quindi non necessariamente in contemporanea tra di loro, ma anche alternativamente), sicché la sostituzione di un fuori quota schierato in campo ben può avvenire anche con altro fuori quota, ma ciò che non può violarsi è la regola secondo la quale nell'arco della partita debbano essere "impiegati" non più di tre calciatori fuori quota complessivamente e non potendosi ammettere l'utilizzo di un quarto (diverso calciatore) fuori quota, seppure per sostituire un fuori quota già schierato;

- **Ribadito dunque che** il senso letterale delle espressioni utilizzate nella disposizione porta a concludere che il limite dalla stessa indicato è riferibile al numero massimo e complessivo di calciatori fuori quota che possono schierarsi in campo nel corso della medesima gara dalla società iscritta al torneo juniores under 19;

- **Stimato dunque che** la decisione del Giudice sportivo qui gravata debba essere confermata essendo infondate le deduzioni sviluppate dalla società reclamante, cosicché il reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Pro Dronero di Dronero (Cuneo)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE AINA TEMITAYO OLUFISAYO OLAOLUWA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/BOLOGNA DEL 16.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 19.3.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 19.3.2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Torino/Bologna disputato il 16.3.2019, l'Aina Temitayo Olufisayo Olaoluwa protestava nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara.

Avverso tale provvedimento il calciatore Aina Temitayo Olufisayo Olaoluwa ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 20.3.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 25.3.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Aina Temitayo Olufisayo Olaoluwa dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE PERFETTI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROCCELLA/PORTICI 1906 A.R.L. DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- **Vista** l'impugnata delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale in data 20.3.2019, con quale è stata inflitta al calciatore Giuseppe Perfetti, tesserato con la Società Roccella Calcio, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara in seguito alla gara Roccella/Portici 1906 del 17.3.2019 *“per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara”*;

- **Esaminato** il ricorso, presentato in data 27.3.2019, proposto dal calciatore Giuseppe Perfetti e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- **Appurato che** il rapporto del direttore di gara, Signor Senthuran Lingamoorthy, registra testualmente, nella sezione dedicata agli “Espulsi”, che il predetto tesserato veniva espulso al *“26' del Il tempo, dalla panchina, n. 0 Giuseppe Perfetti poiché in seguito ad una decisione del sottoscritto, gridava al mio indirizzo le seguenti parole, alzandosi dalla panchina: “ma che minc(...) stai fischiando”*;

- **Tenuto conto che** nel ricorso il calciatore fonda il gravame sulla circostanza che la sanzione sarebbe erronea ed ingiusta essendosi egli limitato a pronunciare la frase *“SIGNORE QUESTO NON E' FALLO”* ricevendo la risposta del direttore di gara nel seguente senso *“SI GUARDA TROPPIA TELEVISIONE HA FATTO IL FENOMENO”*, con la conseguenza che, anche in ragione della risposta reattiva, egli non ha pronunciato alcuna frase irrispettosa all'indirizzo del direttore di gara;

- **Constatato che** la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto dell'assistente di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidejacenti in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore ha indirizzato al direttore di gara una frase dal contenuto evidentemente irrispettosa, per il significato comune che si attribuisce alle espressioni dallo stesso pronunciate, sicché tale valenza irrispettosa ed irrispettosa non può essere posta in dubbio nella sua portata oggettiva, avendo rivolto la frase al direttore di gara direttamente ed in modo che lo stesso potesse percepirla nel suo integro significato e rispetto alla quale (lo si ribadisce) l'indubitabilità della forza offensiva è del tutto oggettiva ed unanimemente condivisa in qualsiasi contesto sociale;

- **Ritenuto quindi che**, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione assegnata, cosicché il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Perfetti Giuseppe.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 27 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina